

Leonardo Rubino

# REGIONE ED ENTI LOCALI IN PUGLIA

**poteri, competenze, funzioni**  
presentazione di **Mario Egidio Schinaia**



Leonardo Rubino

**REGIONE ED ENTI LOCALI  
IN PUGLIA**

**poteri, competenze, funzioni**

*Presentazione di Mario Egidio Schinaia*



Per gli aggiornamenti alla presente  
pubblicazione consultare il sito  
**[www.diellecomunicazione.com](http://www.diellecomunicazione.com)**

Per le norme riportate nella presente pubblicazione si fa riferimento ai testi riprodotti nella banca-dati delle leggi vigenti presenti sul sito ([www.consiglio.puglia.it](http://www.consiglio.puglia.it)) del Consiglio regionale della Puglia.

PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA

© 2005

**DIELLE comunicazione**

Ai sensi delle norme sui diritti d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questa pubblicazione o di parte di essa con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms o altro.

# INDICE

- Presentazione

- Prefazione

## PARTE I - PRINCIPI ORDINAMENTO AUTONOMIE E CONFERIMENTO FUNZIONI

- **Costituzione** della Repubblica Italiana - art. 114

- Legge statale n. 59 del 15 marzo 1997

**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali ... (stralci)**

- Decr. Legisl. n. 112 del 31 marzo 1998

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (stralci)**

- Decr. Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000

**Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralci)**

## PARTE II - LEGGI REGIONALI

### **A) NORME ATTUATIVE LEGGI 'BASSANINI'**

- n. 22 del 30 novembre 2000

**Riordino funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali**

- n. 16 del 30 novembre 2000

**Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura**

- n. 17 del 30 novembre 2000

**Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale**

- n. 18 del 30 novembre 2000

**Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi**

- n. 19 del 30 novembre 2000

**Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche**

- n. 20 del 30 novembre 2000  
**Conferimento funzioni** e compiti amministrativi nelle materie delle **opere pubbliche, viabilità e trasporti**
- n. 21 del 30 novembre 2000  
**Conferimento funzioni** e compiti amministrativi in materia di **salute umana e sanità veterinaria**
- n. 24 dell'11 dicembre 2000  
**Conferimento funzioni** e compiti amministrativi in materia di **artigianato, industria, fiere, ... turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio**
- n. 25 dell'11 dicembre 2000  
**Conferimento funzioni** e compiti amministrativi in materia di **urbanistica e pianificazione territoriale** e di **edilizia residenziale pubblica**
- n. 26 del 15 dicembre 2000  
**Conferimento funzioni** e compiti amministrativi in materia di **immigrazione** extra-comunitaria

## B) NORME DI SETTORE

### Acque pubbliche

- n. 24 del 19 dicembre 1983  
Tutela ed uso delle **risorse idriche** e **risanamento** delle **acque** in Puglia
- n. 28 del 6 settembre 1999  
**Ambiti Territoriali Ottimali** e forme di cooperazione tra Enti locali
- n. 19 del 9 dicembre 2002  
Istituzione **autorità di bacino** della Puglia

### Agricoltura

- n. 12 del 25 agosto 2003  
Raccolta e commercializzazione **funghi** epigei freschi e conservati
- n. 13 del 25 agosto 2003  
Raccolta, conservazione e commercializzazione **tartufi**
- n. 26 del 4 dicembre 2003  
Coltivazione, allevamento e commercializzazione **Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.)**

## Ambiente

- n. 30 del 3 ottobre 1986  
... smaltimento **rifiuti** ...  
(e correlato Decr. Legisl. n. 22 del 5 febbraio 1997 - Attuaz. dir. CEE ... *rifiuti* ...)
- n. 29 del 28 aprile 1995  
Utilizzazione **fanghi depurazione** in agricoltura
- n. 19 del 24 luglio 1997  
**Aree naturali protette**
- n. 6 del 22 gennaio 1999  
Istituzione Agenzia Regionale Protezione Ambiente (**ARPA**)
- n. 11 del 12 aprile 2001  
**Valutazione impatto ambientale**
- n. 3 del 12 febbraio 2002  
Contenimento e riduzione dell'**inquinamento acustico**
- n. 5 dell'8 marzo 2002  
Norme transitorie per la tutela dall'**inquinamento elettromagnetico** prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ...
- n. 10 del 28 luglio 2003  
Istituzione servizio volontario **vigilanza ecologica**

## Bilancio

- n. 28 del 16 novembre 2001  
Riforma ordinamento regionale in materia di ... **bilancio** ...

## Caccia

- n. 27 del 13 agosto 1998  
... Regolamentazione **attività venatoria**

## Cave

- n. 37 del 22 maggio 1985  
Attività **cave**

## Commercio

- n. 18 del 24 luglio 2001  
**Commercio su aree pubbliche**

- n. 11 dell'1 agosto 2003  
Nuova disciplina **commercio**

- n. 23 del 13 dicembre 2004  
Razionalizzazione e ammodernamento **rete** distributiva **carburanti**

### **Comunità Montane**

- n. 20 del 4 novembre 2004  
Nuove norme di riordino delle **Comunità Montane**

### **Cooperazione internazionale**

- n. 20 del 25 agosto 2003  
Partenariato per la **cooperazione**

### **Cultura**

- n. 14 del 25 agosto 2003  
Valorizzazione **espressioni** artistiche in **strada**

- n. 6 del 29 aprile 2004  
**Spettacolo** e attività culturali

- n. 5 del 22 febbraio 2005  
Riconoscimento **festà Santo Patrono** quale manifestazione di interesse regionale

### **Demanio**

- n. 29 del 23 dicembre 2003  
Funzioni amministrative in materia di **tratturi**

### **Formazione professionale**

- L.R. n. 15 del 7 agosto 2002  
Riforma della **formazione professionale**

### **Industria**

- n. 2 del 31 gennaio 2003  
Interventi sviluppo economico, attività produttive, **aree industriali** e aree ecologicamente attrezzate

## Lavori pubblici

- n. 13 dell'11 maggio 2001  
Norme regionali in materia di opere e **lavori pubblici**
- n. 3 del 22 febbraio 2005  
Disposizioni regionali in materia di **espropriazioni per pubblica utilità**

## Lavoro

- n. 19 del 5 maggio 1999  
Politica regionale del **lavoro** e dei **servizi all'impiego**

## Sanità

- n. 12 del 3 aprile 1995  
Tutela animali d'affezione e prevenzione **randagismo**
- n. 27 del 4 dicembre 2003  
Divieto utilizzo e detenzione **esche avvelenate**
- n. 8 del 28 maggio 2004  
Realizzazione, esercizio, accreditamento ... **strutture socio-sanitarie** pubbliche e private

## Servizi sociali

- n. 11 del 16 marzo 1994  
Attuazione legge-quadro sul **volontariato**
- n. 10 dell'11 febbraio 1999  
Sviluppo interventi a favore dell'**infanzia** e dell'**adolescenza**
- n. 17 del 25 agosto 2003  
Sistema integrato d'interventi e **servizi sociali** in Puglia
- n. 15 del 30 settembre 2004  
Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza (**IPAB**) e aziende pubbliche di **servizi alle persone**

## Trasporti

- n. 14 del 13 giugno 1986  
Autorizzazione circolazione **trasporti e veicoli eccezionali**
- n. 18 del 31 ottobre 2002  
Testo unico disciplina **trasporto pubblico** in Puglia

## **Turismo**

- n. 11 dell'11 febbraio 1999  
**Strutture** ricettive ... **attività** turistiche ... e **associazioni** senza scopo di lucro
- n. 17 del 24 luglio 2001  
Attività ricettiva di **bed & breakfast**
- n. 21 del 25 agosto 2003  
Attività escursionistiche e **reti escursionistiche** della Puglia

## **Urbanistica**

- n. 20 del 27 luglio 2001  
Norme generali di governo e uso del **territorio**
- n. 24 del 13 dicembre 2004  
Principi, indirizzi e disposizioni per la **formazione** del **DRAG**

### **NOTA:**

Le schede legislative sono state redatte sulla base dei testi delle leggi coordinati con le modifiche successivamente intervenute

# PRESENTAZIONE

*Conoscevo da tempo l'impegno con il quale il dottor Leonardo Rubino persegue il meritorio disegno di rendere possibile, in misura sia pur minima, la conoscenza ordinata della legislazione della Regione Puglia, di cui egli è brillante ed impegnato funzionario.*

*Ben volentieri, quindi, ho aderito all'invito di presentare quest'ultima sua fatica condensata in un libro asciutto, ma organico e chiaro, che egli dedica alla individuazione di poteri, competenze e funzioni della Regione e degli enti locali in Puglia.*

*Ho posto l'accento su un appena possibile e tollerabile minimalismo conoscitivo della normazione primaria e secondaria che direttamente disciplina lo svolgimento della vita amministrativa nei suoi vari aspetti in Puglia, non per sminuire l'opera di Rubino, ma come segno di apprezzamento, contribuendo egli, appunto, a rendere accettabile quel minimo possibile di conoscenza ordinata. Né con la mia espressione ho inteso stigmatizzare la legislazione pugliese, che anzi la stessa non sfigura affatto nel confronto con quella di altre Regioni.*

*Ho voluto invece evidenziare, solo che ve ne fosse bisogno, come in via generale sia viva e purtroppo inappagata l'esigenza di conoscenza delle norme concernenti le autonomie locali e come sia carente il riassetto delle infinite fonti di cognizione del nostro ordinamento e delle norme in cui si sostanzia. Infatti è arcinoto che il loro numero sterminato ed ingovernabile, incidendo sulla certezza dei diritti e dei comportamenti da tenere, costituisce anche causa di inefficienza dell'intero apparato pubblico, non solo amministrativo, ma anche, come punto terminale, di quello giudiziario. Lo stato di disagio aumenta a cascata a partire dallo Stato, per giungere ancora più marcato alle Regioni ed alle autonomie locali, in cui si ripartisce l'ordinamento della Repubblica.*

*Senza dire poi che vi è anche il problema, strettamente connesso, della mediocre se non pessima qualità delle norme a tutti i livelli, essendo del tutto carente la misurazione del loro impatto, specie economico, sui destinatari diretti ed indiretti.*

*Certo, l'epoca felice della codificazione di stampo illuministico è finita da tempo, e non solo in Italia. Perciò è impossibile ritornare a quel passato, ostandovi soprattutto il dinamismo delle nuove realtà economiche e sociali. A ciò si aggiunga che non è più solo lo Stato ad avere come suo connotato essenziale l'emanazione di leggi e quindi ad avere più facilmente la possibilità di distribuire ordinatamente le sue norme in pochi codici*

*che regolino l'universo normativo.*

*Ed invero, come è stato osservato dal Consiglio di Stato in un parere dello scorso ottobre, "Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla unità e centralità del diritto civile stanno lasciando spazi a sistemi legislativi dotati di una razionalità più debole non fondati sull'idea di immutabilità della società civile, ma piuttosto improntati a sperimentalismi ed incentrati su logiche di settore di matrice non esclusivamente giuridica".*

*Ma qualche tentativo di riordino, specie a livello centrale, andava ed è stato fatto, dandosi così inizio ad una nuova codificazione, diversa da quella di veneranda memoria.*

*Con questa consapevolezza si era perciò presa la strada di "testi unici misti" previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, ora abrogato, che qualche buon frutto ha dato (si pensi ai testi unici sulla documentazione amministrativa, sull'edilizia e sull'espropriazione, elaborati tra il 2000 ed il 2002 con l'apporto del Consiglio di Stato). Detti testi, infatti, non erano come nel passato meramente compilativi, atteso che era stata attribuita dal legislatore delegante la capacità di apportare, nei limiti del potere di coordinamento espressamente attribuito, "le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo".*

*Poi lo strumento di intervento dei testi unici misti di riordino è stato soppresso dalla legge n. 229 del 2003, che prevede, secondo un determinato programma, l'emanazione di decreti legislativi di "riassetto" o "codici".*

*In questa temperie politico-normativa, venendo alla raccolta di Rubino, si colloca il testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. del 2000 n. 267, al quale giustamente viene attribuito dall'Autore un rilievo ordinatorio centrale, com'è sottolineato nella I parte della raccolta.*

*Conviene soffermarsi brevemente sul rilievo di detto t.u., che nella relazione del Ministro dell'Interno veniva definito, in anteprima sulla legge ora citata, "nuovo codice dell'Ente locale", atteso che esso non aveva semplice valenza compilatoria, bensì di "testo unico fonte", oltre che per il procedimento di formazione, anche e soprattutto per avere tenuto conto di una serie corposa di norme tra le quali, in particolare, la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Bassanini 1), contenente delega per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali. Ed inoltre, per avere aggiornato lo schema di detto T.U. con il D.Lgs. delegato 31-3-1998, n. 112 che, a distanza di oltre 20 anni dal D.P.R. 616 del 1977 ha effettuato un nuovo sostanzioso riparto di funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali. E ciò per realizzare, a Costituzione invariata, il principio di sussidiarietà, in virtù del quale la generalità delle competenze e delle funzioni amministra-*

tive è attribuita, in ordine inverso, ai Comuni per garantire un esercizio unitario delle funzioni amministrative, per risalire man mano, quando l'esercizio unitario di quelle funzioni lo richiede, ai livelli superiori.

Soffermandomi sulla cronologia delle norme ed in particolare sulla data di entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ed in particolare avuto riguardo ai suoi artt. 114 (che Rubino riporta nel testo novellato) e 118, potrebbe apparire superata la ricostruzione del sistema delle competenze tra Regioni ed enti locali, sulla base delle varie leggi regionali di attuazione delle norme cosiddette leggi Bassanini del 1997 e del 1998, emanate dal 30 novembre all'11 dicembre 2000, con le quali la Regione Puglia, in base alle funzioni conferite alle Regioni dal D. Lgs. n. 118 nelle materie di loro competenza (agricoltura, ambiente, urbanistica, etc.) ha provveduto doverosamente a conferire ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni amministrative esercitabili al loro livello.

Ma così non è, poiché, come si è già detto, le leggi cosiddette Bassanini avevano anticipato la riforma costituzionale.

Ed invero, è sufficiente al riguardo sovrapporre il testo dell'art. 118 della Costituzione novellata agli articoli 4 e 13 del T.U. n. 267 per rendersi conto della loro sostanziale corrispondenza, con riferimento al ruolo delle Regioni o dei Comuni nello svolgimento delle funzioni amministrative.

Naturalmente quello che accadrà se la cosiddetta "devolution" vedrà effettivamente la luce sarà altra storia.

L'Autore del resto nella prefazione dichiara di essersi limitato a rappresentare lo stato dell'arte ad oggi del "cantiere federalismo e decentramento in Puglia". E più non poteva né doveva fare. Ma quello che ha fatto lo ha fatto bene, poiché nella ottima griglia elaborata ha collocato con ordine tutte le funzioni che la Regione ancora svolge, non senza annotare nella prefazione che la stessa è stata avara di conferimenti, riportando a tal fine il rilievo governativo sulle leggi regionali di conferimento anzidette di "un eccessivo accentramento in capo alla Regione di compiti che potrebbero essere conferiti agli enti locali ed in particolare alle Province, in ossequio al principio di sussidiarietà".

Seguono poi le funzioni conferite ai Comuni e agli altri enti locali, in modo che tutto l'insieme normativo, man mano emanato dalla Regione successivamente, è stato in quella griglia collocato, dando così all'interprete un quadro esaustivo del riparto.

Insomma, questa raccolta ordinata la si può considerare un testo unico d'iniziativa privata sulla distribuzione dei poteri e delle funzioni amministrative in Puglia oggi.

**Mario Egidio Schinaia**

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

## PREFAZIONE

*Nel volgere di un decennio il quadro di riferimento normativo degli Enti locali è passato dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (TULCP) del 1915 e 1934 (che a sua volta sussumeva precedenti disposizioni di fine '800 di ispirazione sostanzialmente bonapartista, tipiche del modello centralista sabaudo) all'Ordinamento introdotto con la legge n. 142 del 1990, sino al nuovo "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.*

*Province e Comuni si sono trasformati da enti di amministrazione indiretta dello Stato (di cui rimangono tracce lessicali nelle espressioni amministrazione provinciale e amministrazione comunale) a centri di autogoverno delle rispettive comunità.*

*Quanto alle Regioni, dopo i primi timidi trasferimenti nel 1972 di funzioni da parte dello Stato, col "616" si era passati nel 1977 ad un più accentuato decentramento, a cui però aveva fatto seguito un ventennio di totale stasi.*

*Si deve attendere esattamente venti anni, perché il tema del pluralismo istituzionale riprenda vigore, con l'avvio di un percorso parallelo: da un lato il varo della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, dall'altro, naufragata la 'Bicamerale', la presentazione, da parte del Governo nazionale, di un disegno di legge costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica (non più identificata tout-court con lo Stato, ma forma di governo in cui il livello statale costituisce uno*

dei livelli di governo in cui essa si articola). Si perviene così alle modifiche al titolo V della Costituzione, varate nella primavera del 2001 e confermate con referendum nell'ottobre successivo. Completa il quadro la normativa di attuazione emanata nel 2002.

Tra il 1997 ed il 2002 si perviene quindi ad una sensibile ri-distribuzione di competenze di governo tra il livello centrale ed i livelli regionali e locali.

E veniamo così all'oggi, alla cosiddetta *devolution*, per taluni ulteriore sviluppo del percorso avviato, per altri pericoloso cavallo di Troia, foriero di profonde lacerazioni del tessuto unitario del Paese.

Se sono indubbi i notevoli passi avanti sin qui realizzati nel decentramento di funzioni e compiti dal centro alla periferia, qualche interrogativo sorge a proposito del (la consistenza del) passaggio effettivo dei poteri e, soprattutto delle risorse, ossia della non nuova questione del potere della borsa.

Non sorprende infatti l'apparente contraddizione, secondo la quale, mentre si rivendicano ulteriori spazi di autogoverno per le comunità regionali e locali, lo Stato insiste contemporaneamente in una legislazione minuziosamente dettagliata dell'azione degli Enti locali, con la rituale fissazione annuale per esempio della scadenza di approvazione dei bilanci di previsione (per lo più ad esercizio finanziario già avviato). Così come si ripropone di anno in anno il solito valzer dei "tetti" di spesa e dei "tagli" alle entrate, vieppiù appesantiti dai penetranti vincoli, progressivamente più invasivi (sinanche per gli investimenti), per il rispetto del patto di stabilità.

Quanto alla Puglia, il giro di boa del processo di riallocazione di funzioni e competenze è stato avviato nel 2000 all'inizio della settima legislatura regionale.

Anche in questo caso sorge l'interrogativo circa il parallelismo esistente tra passaggio di competenze e funzioni e distribuzione dell'effettivo potere di decisione. Non di rado ad esempio viene inteso come "delega" ciò che più propriamente pare riconducibile alla cosiddetta 'deconcentrazione', ossia l'attribuzione di mere attività istruttorie, rese peraltro ancor più onerose dalla non sempre sufficiente dotazione di risorse.

Non è un caso che per le leggi regionali pugliesi varate nel 2000 per dare attuazione alle cosiddette norme 'Bassanini' del 1997, il Governo centrale, nell'apporre il 'visto' (era allora

vigente il vecchio testo costituzionale che prevedeva appunto questa forma di controllo a livello nazionale), aveva sottolineato **“un eccessivo accentramento in capo alla Regione di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli Enti locali ed in particolare alle Province, in ossequio al principio della sussidiarietà”**.

“Un eccessivo accentramento” reso ancor più rigido dalla perdurante assenza dei decreti ricognitivi dei procedimenti rimanenti in capo alla Regione, il cui varo era stato fissato (dalla legge regionale n. 22 del 2000) per febbraio 2001 (ossia 60 giorni dopo la sua entrata in vigore).

È parso utile tentare di rappresentare lo stato dell'arte ad oggi del “cantiere” federalismo e decentramento in Puglia, con un esame della normativa di ripartizione di funzioni tra Regione ed enti locali, territoriali e funzionali.

La rappresentazione schematica della ricerca che qui si presenta tende a fornire un quadro comparativo immediato delle funzioni riconducibili a Regione Puglia, Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio e Asl.

La PARTE PRIMA sottolinea i principi statali posti a base dell'ordinamento delle autonomie e del conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed enti locali.

La PARTE SECONDA tratta la normativa regionale pugliese: dapprima quella attuativa delle cosiddette leggi ‘Bassanini’, in secondo luogo le singole leggi di settore, raggruppate per materia. Oltre alle funzioni, sono riportati i principali adempimenti ed indicate le scadenze previste. Non sono state inserite le norme che hanno esaurito gli effetti o con scadenze già superate, nonché le leggi che non prevedono ripartizione di funzioni tra i diversi livelli di governo.

Un ringraziamento particolare va all'amico dott. Sandro (Bellisario) Carbone, storico punto di riferimento e competenza, nonché ‘colonna’ del ‘legislativo’ della Giunta regionale, per i preziosi consigli e gli utili suggerimenti in merito all'orizzonte della ricerca.

Un profondo ringraziamento va all'illustre Presidente dott. Mario Egidio Schinaia che, pur tra innumerevoli e gravosi impegni, ha inteso onorarci della sua attenzione, presentando la presente ricerca.

Leonardo Rubino

Finito di stampare  
nel mese di giugno 2005 presso  
Tipografia LA DUEMARI  
via Porto Mercantile, 32  
74100 Taranto

Grafica e impaginazione elettronica  
Saverio De Florio  
Publimodel  
via D. Peluso 113 Taranto

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte,  
è da considerarsi copia saggio-campione gratuito.  
(D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 633 art. 2, lett. d.)  
Esente da bolli di accompagnamento.  
(D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 4, n. 9)



**Leonardo Rubino**, in servizio dal 1975 presso la Regione Puglia, è laureato in Scienze Politiche - indirizzo politico-amministrativo (tesi in Diritto regionale e degli enti locali) presso l'Università degli Studi di Bari, ove si è anche specializzato in 'Scienze delle Autonomie Costituzionali' e perfezionato in 'Comunicazione e Pubbliche Relazioni' e 'Psicologia delle Comunicazioni Sociali'.

Iscritto all'Ordine dei giornalisti, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni, tra cui:

- **"La legislazione regionale pugliese di contenuto erogatorio"**, 1987
- **"Il turismo in Puglia - politiche regionali, flussi, strutture"**, 1988
- **"La potestà legislativa regionale in materia di turismo"**, 1990
- **"Demanio marittimo e interessi turistici"**, 1990
- **"L'agriturismo in Puglia"**, 1991
- **"L'offerta culturale in Italia  
aree della vitalità e aree della povertà culturale"**, 1993
- **"Il POP Puglia 1994-99: interventi-beneficiari-procedure ..."**, 1995
- **"Comunità europee e politiche regionali"**, 1996
- **"La Regione Puglia e gli interventi comunitari"**, 1997
- **"Leggi, lacci e risorse per il turismo:  
guida alla normativa comunitaria, statale e della Regione Puglia"**, 2000
- **"Trasparenza e diritto all'informazione  
nelle Regioni e negli enti locali"**, 2002
- **"Turismo 1981-2000: cifre, parole e miti"**, 2003
- **"Il sistema turistico pugliese - un lillipuziano in crescita"**, 2004

€ **32,24** (i.t.)

ISBN 88-900490-1-4



9 788890 049019 >